COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 **PESCOSOLIDO** (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - Codice Fiscale 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

BANDO PUBBLICO

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA'2014
Per l'Assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.s. ed in particolare l'art. 11;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. ed in particolare l'art. 14;
VISTO il Regolamento Regionale n. 22 del 19 novembre 2008 che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al Fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 5 agosto 2014, con cui la Regione Lazio ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili;
VISTA la nota ai comuni del 12.09.2014 della Regione Lazio pubblicata sul sito della stessa Regione avente per oggetto "Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2014. Comunicazione ai Comuni del 12.09.2014", con la quale si specificano termini e condizioni del bando relativo al Fondo per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2014;
DATO ATTO che con deliberazione n. 77 del 23 settembre 2014, la Giunta Comunale ha approvato il presente bando per l'anno 2014;

RENDE NOTO

Che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2013, dalla data di pubblicazione del presente bando per 30 giorni consecutivi;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:

Art.1
requisiti per l'ammissione al bando
Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
b) Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998 n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive

modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo; l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella Regione Lazio. Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza;
c) Residenza anagrafica nell'immobile e nel Comune di Pescosolido nell'anno 2013;
d) Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata, con esclusione degli alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o pubblica con esclusione degli alloggi ERP, purchè regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare;
e) Non avere ottenuto per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di Enti Locali, Associazioni, Fondazioni o altri Organismi;
f) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2013 o per eventuali frazioni di anno;
g) Appartenere ad una delle seguenti categorie di cittadini in condizioni di particolare debolezza sociale (così come disposto nell'art. 7 della delibera RL n. 533 del 5/08/2014):
· titolari di pensione;
· lavoratori dipendenti e assimilati;
· lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell'anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in attesa di occupazione;
· famiglie numerose mono reddito con almeno tre figli a carico. (Spetta al Comune calcolare il reddito del nucleo familiare adottando il metodo ISEEfsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti).

Art. 2
Reddito e canone di locazione di riferimento.
a) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento è quella risultante da una attestazione ISEE/ISE avente ad oggetto i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2013, valida alla data di presentazione della domanda e, comunque sottoscritta entro i termini di scadenza del bando, rilasciata dall'INPS o CAAF o altro soggetto autorizzato.
b) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a **"zero"**, è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture dei Comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.
Nella fascia di "**reddito zero**" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.
c) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
d) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

Art. 3
Nucleo familiare di riferimento.
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Art. 4
Documentazione
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ad eccezione dei documenti di seguito riportati, i quali devono essere allegati alla domanda:
a) Attestazione ISEE/ISE rilasciata dall'INPS o CAAF o da altro soggetto autorizzato riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti all'anno 2013;
b) Copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro anno 2013;
c) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
d) Copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2013;
e) In caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
f) Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica del richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure autocertificazione attestante la fonte di sostentamento;
g) Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 5
Articolazione delle graduatorie.
I soggetti in possesso dei requisiti minimi come individuati negli art. 1 e 2, sono collocati in graduatoria in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISEEfsa.

Art. 6
Istruttoria delle domande e pubblicazione della graduatoria provvisoria
a) Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità.
b) Provvede altresì a calcolare il reddito familiare con il metodo ISEEfsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti) che non deve essere superiore a € 8.000,00 (euro ottomila) rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 24% (la percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEEfsa, è il risultato del rapporto: incidenza = (canone/ISEEfsa)x100), il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno 2013;
c) Predispone e pubblica all'albo pretorio online, la graduatoria provvisoria;
d) Entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati;
e) Il Comune di Pescosolido, trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva;

f) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISEEfsa;

Art. 7
Graduatoria definitiva pubblicazione
Valutati eventuali ricorsi prodotti a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il comune forma e pubblica la graduatoria definitiva;

Art. 8
Determinazione del contributo erogabile.
a) Il Comune eroga il contributo assegnato a seguito della ripartizione del Fondo Regionale, ai beneficiari presenti nella graduatoria definitiva;
b) Il contributo comunale non è erogabile ai beneficiari quando il suo ammontare risulta di un importo inferiore a € 100,00;
c) In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori vengono erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, l'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3 dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni);
d) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE;
e) Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione;
f) Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi;
g) Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito nell'annualità di riferimento del bando la propria residenza in un altro comune, l'interessato potrà optare per una sola domanda e il contributo sarà erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9
Durata ed entità del contributo.
Il contributo ha durata annuale ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
Il contributo è determinato come segue:

- canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74 e lo stesso non potrà superare l'importo del canone annuo.

Art. 10
Termini di presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 11
Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune reperibili sul sito istituzionale www.comune.pescosolido.fr.it e presso gli uffici comunali nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione.
Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescosolido, spedite tramite raccomandata postale a/r o inoltrate, previa firma digitale, tramite P.E.C. all'indirizzo comunepescosolido@arcmediapec.it entro il termine di cui al precedente art. 10. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

Art. 12 – controlli e sanzioni
Ai sensi del D.P.R. 403/98 art.11 e dell'art 6 comma 3 del d.p.c.m. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/200, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 13 – norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R. 12/99, al Decreto Legislativo n. 109/98 e ai relativi decreti di attuazione.

Pescosolido, lì 30 settembre 2014.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
dr. Giuseppe Cioffi